

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE SETTEMBRE 2018

Sabatini ter: Semplificazione della documentazione da allegare alle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato il modulo per la richiesta dell'agevolazione Sabatini ter, consistente nell'erogazione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi per l'acquisto in proprietà o in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. È stata aggiornata anche la guida alla compilazione del nuovo modulo di domanda, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze spedite via pec dal 6 agosto 2018 in poi. Al link <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande> è disponibile la modulistica aggiornata.

Magazzini autoportanti : Super-ammortamento e iper ammortamento solo sulle componenti impiantistiche

L'Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri per la corretta distinzione negli investimenti in magazzini autoportanti tra la componente immobiliare e quella mobiliare. I magazzini autoportanti rappresentano componenti di più ampie unità immobiliari, realizzate per le esigenze di attività produttive, censite al Catasto fabbricati nelle categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale). Tali immobili sono composti da 4 componenti: suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità e componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo. Le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture. Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio i traslo-elevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a guida laser) sono componenti annoverabili tra gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di favore, sono agevolabili con il super/iper-ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale.

Tax free shopping: Confermato dal 1° settembre 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica

L'Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito web un breve comunicato che conferma che dal 1° settembre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite tax free ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sggravio dell'imposta sul valore aggiunto assolta è pertanto invitato ad assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica. Tutte le informazioni sono disponibili al link <https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0>.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Controlli fiscali: Sperimentazione dell'analisi del rischio di evasione con utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari

È partita la sperimentazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con la nuova procedura sono stati individuati i soggetti per i quali, pur risultando movimenti in accredito sui conti correnti, la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva per l'anno 2016 è stata omessa, oppure, se presentata, non riporta i dati contabili significativi.

La valutazione sull'opportunità di avviare tali attività, anche allo scopo di verificare l'efficacia del modello di analisi predisposto, è affidata alle direzioni provinciali competenti, cui vengono trasmesse le posizioni selezionate. In riferimento a ciascun soggetto segnalato, sono fornite informazioni su:

- numerosità dei conti correnti;
- totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari;
- ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

DECRETO DIGNITÀ – LE NOVITÀ IN TEMA DI “SPESOMETRO”

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell'ambito della comunicazione annuale delle fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato.

Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito.

Termine di invio dello spesometro

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto, dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il comportamento concludente assunto dal contribuente).

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre).

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

L'articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre).

Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:

per la comunicazione relativa al primo semestre, l'invio viene effettuato entro il 30 settembre;

per la comunicazione relativa al secondo semestre, l'invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

In conclusione, entro il prossimo 1° ottobre 2018 (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene confermata la scadenza di invio della comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2018 (per coloro che hanno optato per l'invio semestrale in luogo di quello trimestrale).

Esonero per gli agricoltori

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura. Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973.

Il comma 2-ter dell'articolo 11, D.L. 87/2018 estende l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell'attività (quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati "non montani").

Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma 2-quater esclude l'obbligo di comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre.

CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CON ISTANZA TELEMATICA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2018 sono state definite le disposizioni attuative per la concessione dei contributi al settore dell'autotrasporto, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018. Possono fruire dei benefici le imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in c/terzi iscritte nel Registro elettronico nazionale e le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate iscritte nell'Albo degli autotrasportatori.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Investimenti ammissibili	Misura del contributo
<p>Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di automezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica</p>	<p>Il contributo è pari a 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t e 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t.</p> <p>Il contributo è pari a 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t fino a 16 t, 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t.</p> <p>Il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili con un tetto di 1.000 euro per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici</p>
<p>Rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione di automezzi nuovi conformi alla normativa EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t</p>	<p>Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l'acquisizione del nuovo veicolo: pari a 5.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 t a 16 t e a 10.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t</p>
<p>Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP</p>	<p>Il contributo è pari al 10% del costo per le acquisizioni delle medie imprese e al 20% del costo per le acquisizioni delle piccole imprese, con un tetto di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Per le acquisizioni fatte da grandi imprese, il contributo è pari a 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico

Il contributo viene determinato per l'acquisto congiunto di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio in 8.500 euro, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli stradali equivalenti stradali

Gli importi dei contributi così come specificati nella tabella possono essere incrementati del 10% nel caso di rispetto della qualifica di pmi (piccola e media impresa) da parte dell'impresa beneficiaria. Sono agevolabili solamente gli investimenti avviati dal 17 luglio 2018 al 15 aprile 2019.

Per la prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento i soggetti richiedenti devono dimostrare l'integrale pagamento del prezzo del bene agevolabile in caso di acquisto in proprietà ovvero il pagamento dei canoni in caso di stipula di contratto di locazione finanziaria.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. I beni agevolabili non possono essere ceduti e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo.

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 registrandosi al link <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home>.

INDEBITE COMPENSAZIONI: PARTE DAL 29 OTTOBRE LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, il Legislatore ha introdotto un nuovo comma 49-ter all'articolo 37, D.L. 223/2006 che permette all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a un periodo massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Per l'effettiva applicazione di tale previsione si attendeva un provvedimento direttoriale che doveva definire i criteri e le modalità con le quali procedere alla richiamata sospensione dei modelli di pagamento.

È quindi con il provvedimento direttoriale protocollo n. 195385/2018 dello scorso 28 agosto che l'Agenzia delle entrate comunica l'avvio di questa disciplina, nel rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente, a decorrere dal prossimo 29 ottobre 2018 e precisa i criteri e le modalità di attuazione della citata procedura di sospensione.

Criteri per la selezione dei modello F24 che presentano profili di rischio

- a) tipologia dei debiti pagati
- b) tipologia dei crediti compensati

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- c) coerenza dei dati indicati nel modello F24
- d) dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24
- e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24
- f) pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina articolo 31, D.L. 78/2010)

Le indicazioni di maggior rilievo sono certamente quelle legate agli effetti che si producono in capo al contribuente qualora l'esito del controllo automatizzato sia positivo (nel senso che non vengono individuati profili di rischio) piuttosto che negativo (ovvero si riscontrano problemi nell'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali all'interno del modello F24).

In questi casi il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prevede che:

se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che venga eccepito alcunché dall'ufficio (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;

se all'esito del controllo automatizzato il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. In questo caso la sospensione riguarda l'intero contenuto del modello F24 e quindi non si considerano versati anche i tributi per i quali si è comunque provveduto a un versamento (è il caso della presentazione di modelli F24 che prevedono una compensazione solo parziale).

Durante il periodo di sospensione, quindi, non viene effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se poi all'esito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Come detto, pertanto, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano quindi non eseguiti.

Sempre nel periodo di sospensione, e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, infine, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO: IMPORTANTI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA

Con la maxi circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 l'Agenzia delle entrate interviene per fornire numerosi e importanti chiarimenti, talvolta innovativi ma per molti versi riepilogativi di precisazioni già fornite in passato,

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

sulle principali agevolazioni che a oggi caratterizzano il mondo associativo (e nel comparto sportivo dilettantistico, applicabili anche ai soggetti organizzati in forma societaria). Stiamo parlando dell'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 398/1991, applicabile ai proventi commerciali conseguiti dall'ente non commerciale, e della ipotesi di decommercializzazione prevista dal comma 3 dell'articolo 148, Tuir con riferimento ai proventi che l'ente associativo ricava dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati o tesserati. I chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi, ed emersi nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle entrate e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), spaziano poi ad altre questioni connesse all'applicazione delle predette agevolazioni, tra le quali ad esempio, il tema della quantificazione dell'Iva in sede di accertamento nei casi di riqualificazione dell'ente come commerciale piuttosto che del trattamento fiscale della cessione da parte delle realtà (enti e società) sportive dilettantistiche dei diritti di prestazione sportiva dell'atleta o della partecipazione ai campionati. Vediamo quindi di dare conto, in forma di rappresentazione tabellare, dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 18/E/2018, soprattutto con riferimento a quelli innovativi o di maggiore attualità.

Argomento	Chiarimento
Implementazione registro telematico Coni	Viene ribadito che a partire dal 2019 dovranno essere obbligatoriamente inserite nel registro telematico tenuto presso il Coni le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti (FSN, DSA, EPS)
Decommercializzazione delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali	Con un radicale cambio di orientamento rispetto al passato l'Agenzia delle entrate precisa che la decommercializzazione dei proventi conseguita da società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni pro loco in occasione dello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali opera solo agli effetti dell'IRES e non anche ai fini dell'Iva
Rilevanza dei proventi connessi agli scopi istituzionali ai fini del regime 398/91	Viene precisato che i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, irrilevanti Ires ma rilevanti Iva, non debbono essere considerati ai fini del superamento del limite di 400.000 euro di proventi previsto dal regime forfettario 398/91. Detti proventi, quindi, sotto il profilo Iva sconteranno l'applicazione delle regole del regime forfettario (consistenti, prevalentemente, nella forfettizzazione al 50% dell'Iva detraibile) anche oltre il limite dei citati 400.000 euro
Rapporto tra associazioni e società sportive dilettantistiche e riforma Ets	Viene confermato che le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumeranno la veste di enti del terzo settore (Ets) quando la stessa entrerà definitivamente in vigore (presumibilmente a partire dal periodo d'imposta 2020) non potranno applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 148, Tuir che permette la decommercializzazione dei

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	proventi ricavati dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati o tesserati
Applicazione regime 398/1991 e connessione agli scopi istituzionali – attività commerciali con doppio binario	Viene precisato che l'applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 appare limitato solo alle prestazioni commerciali "connesse" alle attività istituzionali. Pertanto l'esercizio di una attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale non potrà usufruire del regime agevolato in esame ma scontrerà l'applicazione delle regole ordinarie di tassazione tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva. Sono da intendersi "connesse" le attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari del sodalizio sportivo. In tale ambito vi rientrano non solo quelle poste in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive ma anche quelle relative allo svolgimento di attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza alla attività sportiva dilettantistica. Viene specificatamente previsto che non risultano attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni. Analogamente non risultano connesse le attività dirette alla vendita di beni o servizi per i quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazione a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato, come ad esempio insegne, marchi, distintivi o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all'ambito associativo. In presenza di attività commerciali "connesse" e non connesse, quindi, ci si troverà di fronte a un doppio binario consistente nell'applicazione, da un lato, delle regole forfetarie previste dal regime 398/1991 per i proventi connessi e, dall'altro, per i proventi commerciali non connessi alle attività istituzionali all'applicazione delle regole generali di imposizione sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali
Opzioni per il regime 398/1991 – vale sempre il comportamento concludente	Viene chiarito che il comportamento concludente legato all'applicazione della L. 398/1991 consente la fruizione delle agevolazioni conseguenti anche in assenza di comunicazione dell'opzione alla Siae ma la mancata comunicazione è soggetta alla applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro e riducibile secondo le misure del ravvedimento operoso
Contributi pubblici e regime 398/1991	Viene chiarito che i contributi erogati dagli enti pubblici possono rientrare nella previsione di cui all'articolo 143, Tuir anche se abbiano natura corrispettiva in favore di associazioni sportiva. Saranno invece

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>sempre imponibile se erogati in favore di società sportive dilettantistiche. Per i contributi “corrispettivi” erogati in favore di associazione sportiva si conferma che il loro ammontare non contribuisce al plafond previsto per la legge 398/91 mentre l’Iva, di cui si conferma l’assoggettamento, potrà essere versata secondo la disciplina della citata legge. Invece i contributi erogati in favore di società sportive dilettantistiche, ove connessi all’attività istituzionale, rientreranno nel calcolo del plafond di 400.000 euro</p>
Applicazione regime 398/1991 per le federazioni sportive nazionali	<p>Alla luce della entrata in vigore del codice del terzo settore le Federazioni Sportive Nazionali, quali associazioni senza fini di lucro, possono optare per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 solo fino alla attivazione del titolo X del d. lgs. 117/17 a seguito della entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore. A decorrere dal termine – sopra indicato – in cui avrà effetto l’abrogazione dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 417/91, le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline sportive associate non potranno più optare per il regime di cui alla legge n. 398/91.</p>
Tracciabilità incassi avvenuti in contanti	<p>Per rispettare la tracciabilità in presenza di incassi di quote associative o di iscrizione ai corsi avvenuti per contanti, l’Agenzia ritiene che si debba rilasciare una apposita quietanza, copia della quale dovrà essere tenuta dall’ente stesso, inoltre l’associazione o società sportiva dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato, il tutto da riportare nel rendiconto economico finanziario previsto dal comma 18 dell’articolo 90, L. 289/2002</p>
Decadenza dal regime 398/1991 a seguito di accertamento	<p>Nell’ipotesi di decadenza dal regime indicato a seguito di attività di controllo fiscale, si ritiene che sia possibile da parte dei verificatori procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro al fine della ricostruzione della base imponibile Ires, sempreché l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.</p> <p>Ai fini Iva, fermo restando, in via generale, che la detrazione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972 può essere validamente esercitata solo laddove le fatture relative ai beni e servizi acquistati siano state annotate</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>nel registro di cui al all'articolo 25 del medesimo D.P.R. 633/1972, l'Amministrazione ritiene che si possa riconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d'acquisto, sempreché l'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sia comunque in grado di dimostrare all'Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto passivo Iva, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura regolare, etc.)</p>
<p>Dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni nelle devoluzioni di patrimonio dell'ente</p>	<p>In merito agli aspetti fiscali legati alla devoluzione del patrimonio associativo l'Agenzia delle entrate osserva che l'imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Pertanto, l'imposta sulle successioni e donazioni si ritiene applicabile anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche in quanto, pur trattandosi di atto privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come obbligo da una norma di legge, presenta comunque il carattere della gratuità, trattandosi di attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione salvo che il destinatario non rientri tra coloro che siano normativamente esclusi dalla predetta imposta nel caso in cui siano destinatari di trasferimenti a titolo gratuito (vedi anche articolo 82, comma 2, codice terzo settore)</p>
<p>Devoluzione del patrimonio dell'ente – effetti per chi devolve</p>	<p>La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente integra un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa qualora i beni devoluti siano stati da tale ente utilizzati nell'esercizio di attività commerciale. In tal caso la devoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none">ai fini Ires assume rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza (si veda articoli 85, comma 2 e 86, comma 1, lettera c), Tuir);ai fini Iva è considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5), D.P.R. 633/1972. <p>In merito alla condizione che i beni devoluti siano stati utilizzati dall'ente nell'esercizio di attività commerciale si fa presente che – diversamente dalla associazioni sportive dilettantistiche, che possono qualificarsi come enti non commerciali – le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ai sensi dell'articolo 90, L.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>289/2002, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e sono riconducibili, come più volte in precedenza già chiarito, nell'ambito dell'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir. Per le società sportive dilettantistiche si applica, pertanto, la presunzione di commercialità di cui all'articolo 81, Tuir, in base alla quale "il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ...".</p>
<p>Devoluzione del patrimonio dell'ente – effetti per chi riceve</p>	<p>Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia un ente non commerciale, i beni devoluti, ai fini Ires, concorreranno alla formazione del reddito d'impresa del soggetto beneficiario della devoluzione se percepiti nello svolgimento dell'attività di natura commerciale; qualora, invece, gli stessi beni vengano devoluti a sostegno delle attività non commerciali che realizzano gli scopi istituzionali di un ente non commerciale, gli stessi non assumeranno rilevanza reddituale e non saranno, pertanto, assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia una società di capitali o un ente commerciale si fa presente che i beni ricevuti concorreranno, ai fini Ires, alla formazione del reddito d'impresa</p>
<p>Applicazione agevolazione comma 3, articolo 148, Tuir e connessione agli scopi istituzionali</p>	<p>L'Agenzia precisa che al pari del regime 398/1991 l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 3 dell'articolo 148, Tuir è possibile solo con riferimento a proventi derivanti da attività che sono connesse agli scopi istituzionali dell'ente. Ad esempio, con riferimento alle prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (L'Agenzia fa l'esempio dei cavalli) affidati all'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o dagli altri soggetti normativamente individuati dall'articolo 148, comma 3, Tuir, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti</p>
<p>Effetti tardiva trasmissione modello Eas</p>	<p>Viene precisato che l'invio tardivo del modello Eas – quale condizione indispensabile per poter fruire della decommercializzazione dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 148, Tuir - esplica comunque i suoi effetti solo a partire dalle prestazioni effettuate successivamente all'invio del modello stesso</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Cessione diritti prestazioni sportive dell'atleta e di partecipazione ai campionati	La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 148, comma 3, Tuir sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività svolta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. In altri termini, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica. In tal caso, la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 86, Tuir. Ad analoga conclusione l'Agenzia giunge per quanto riguarda la cessione dei diritti alla partecipazione ad un campionato a cui si aveva diritto di partecipare
Riqualificazione proventi commerciali in fase di accertamento – determinazione dell'Iva dovuta	L'Agenzia, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che, qualora in sede di accertamento, l'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica venga riqualificata come attività commerciale in conseguenza dell'assenza del reale carattere associativo dell'ente, l'Iva dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall'associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività. Si precisa che, in sede di accertamento, qualora i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, riqualificando come commerciale l'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica, ravvisino l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza in relazione alla portata e all'abito applicativo delle norme tributarie rispetto al caso concreto, procederanno alla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, L. 212/2000 (recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente")
Esenzione da imposta di bollo per atti delle federazioni sportive nazionali	L'Agenzia precisa che nell'ipotesi di esenzione da imposta di bollo prevista per gli atti delle Federazioni sportive rientrano anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

“richiesto” dalle “Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”. L’agenzia ritiene, inoltre, che il legislatore, estendendo l’esenzione dell’articolo 27-bis anche alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni abbia voluto sollevare le federazioni, quindi anche le discipline sportive associate, e gli enti di promozione dall’onere di corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli richiesti. Si ritiene, quindi, che tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive (Fsn e Dsa) e dagli enti di promozione, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi